

# Ordinanza del DEFR concernente la costituzione di scorte obbligatorie di gas naturale a titolo suppletivo

531.215.421

del 14 ottobre 2024 (Stato 1° dicembre 2024)

---

*Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR),  
visto l'articolo 5 capoverso 1 dell'ordinanza del 10 maggio 2017<sup>1</sup>  
concernente la costituzione di scorte obbligatorie di gas naturale,  
ordina:*

## **Art. 1** Mercì soggette all'obbligo di costituire scorte obbligatorie

Se le persone soggette all'obbligo di costituire scorte adempiono l'obbligo di costituire scorte di gas naturale contribuendo finanziariamente alla costituzione, a titolo suppletivo, di scorte obbligatorie di olio da riscaldamento extra leggero, le merci menzionate nell'allegato devono essere stoccate.

## **Art. 2** Qualità delle merci

Le merci soggette all'obbligo di costituire scorte obbligatorie devono essere sempre conformi ai requisiti di qualità usuali nel commercio e idonee allo stoccaggio.

## **Art. 3** Quantitativo totale

Il quantitativo totale deve corrispondere a 189 000 metri cubi di olio da riscaldamento extra leggero.

## **Art. 4** Riduzione del quantitativo di scorte obbligatorie

<sup>1</sup> Per superare improvvise crisi di approvvigionamento l'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese (UFAE) può autorizzare temporaneamente valori inferiori del 20 per cento al massimo rispetto al quantitativo totale.

<sup>2</sup> Su richiesta l'UFAE può autorizzare in via eccezionale valori temporaneamente inferiori al quantitativo previsto per un proprietario di scorte obbligatorie. Il contratto per la costituzione di scorte obbligatorie è adeguato di conseguenza.

## **Art. 5** Esecuzione dell'ordinanza e modifica dell'allegato

<sup>1</sup> L'UFAE esegue la presente ordinanza.

<sup>2</sup> Può modificare l'allegato dopo aver consultato Provisiogas e il settore Energia.

RU 2024 559

<sup>1</sup> RS 531.215.42

**Art. 6** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2024.

14 ottobre 2024

Dipartimento federale dell'economia,  
della formazione e della ricerca:

Guy Parmelin

*Allegato*  
(art. 1)

## **Merci soggette all'obbligo di costituire scorte obbligatorie**

### **Olio da riscaldamento extra leggero**

Voce di tariffa doganale	Designazione della merce
2710.1992	Olio da riscaldamento extra leggero (olio da riscaldamento Euro)
2710.1992	Olio da riscaldamento extra leggero (olio da riscaldamento eco)

